

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DI SALA GIOCHI E PER
L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI,
SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI
ABILITA' IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI PRIVATI

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 7 Febbraio 2006)

INDICE

Capo I – Norme generali

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni
- Art. 4 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni
- Art. 5 – Requisiti morali dell'esercente
- Art. 6 – Giochi d'azzardo e giochi proibiti
- Art. 7 – Utilizzo degli apparecchi
- Art. 8 – Informazioni al pubblico

Capo II – Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

- Art. 9 – Tipologia degli esercizi idonei per l'installazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito
- Art. 10 – Determinazione limiti numerici dei giochi installabili negli esercizi
- Art. 11- Comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi e circoli privati
- Art. 12 – Orari

Capo III – Delle Sale Giochi

- Art. 13 – Apertura, trasferimento di sede e subingresso delle Sale Giochi
- Art. 14 – Provvedimento autorizzatorio
- Art. 15 – Domanda per l'apertura di una Sala Giochi e relativi allegati
- Art. 16 – Trasferimento di sede e variazione di superficie
- Art. 17 – Subingresso
- Art. 18 – Orari di apertura e chiusura Sale Giochi
- Art. 19 – Variazione nella consistenza dei giochi
- Art. 20 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Capo IV – Delle sanzioni, norme transitorie e finali

- Art. 21 – Vigilanza
- Art. 22 – Revoca e sospensione
- Art. 23 – Autorizzazioni esistenti. Norma transitoria
- Art. 24 – Sanzioni
- Art. 25 – Norme Finali
- Art. 26 – Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I

Norme Generali

Art. 1 : Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- 1. esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.** i pubblici esercizi quali:
 - a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
 - b) Ristoranti, Fast-Food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
 - c) Alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
 - d) Sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "Sale Giochi" ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
 - e) Circoli Privati, Organizzazioni, Associazioni ed Enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 04.04.2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della Licenza per la somministrazione di cibi e bevande.

- 2. esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.** le:
 - a) Agenzie di raccolta delle scommesse ippiche o sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione;
 - b) Esercizi che raccolgono scommesse su incarico dei concessionari dei giochi, titolari di autorizzazione.

- 3. esercizi commerciali:**
 - a) esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs n. 114/98 e le tabaccherie.

- 4. esercizi artigianali:** le gelaterie e le pizzerie d'asporto ed esercizi similari.

- 5. gestore:** colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4 di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.

- 6. esercente:** il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. nonché delle autorizzazioni commerciali e artigianali.

- 7. utente:** il giocatore.

- 8. denuncia di inizio attività:** il procedimento amministrativo di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 applicato alle licenze di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. (Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/B/720.12001 del 28.06.2001).
- 9. apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. o di Classe A:** gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- 10. apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7 – lett. a) del T.U.L.P.S. o di Classe B:** gli apparecchi ed i congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
- 11. apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7 – lett. b) del T.U.L.P.S. o di Classe B:** gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di 10 volte. Dal 1° gennaio 2003 gli apparecchi di cui alla presente lettera, possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14 – bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, e successive modificazioni e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della Legge 23.12.2000, n. 388, e successive modificazioni. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del Poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi per i quali entro il 31 .12.2003 è stato rilasciato il nulla – osta dell'AAMS tale disposizione si applica dal 1° gennaio 2004.
- 12. apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7 – lett. c) del T.U.L.P.S. o di Classe B:** gli apparecchi ed i congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro(biliardi a stecca – flipper – biliardini ed apparecchi similari)

Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker, o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

- 13. giochi leciti o di Classe C:** calciobalilla, ping-pong, gioco delle carte, bocce, dama e scacchi ed altre tipologie simulabili.
- 14. giochi contigui:** quelli non collocati su pareti contrapposte ma collocati sulla stessa parete o su pareti adiacenti distanti almeno 2 metri.
- 15. Sala pubblica da gioco o Sala Giochi:** i locali allestiti specificamente per lo svolgimento di gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., apparecchi meccanici od elettromeccanici come indicati ai punti 9 – 10 – 11 – 12.
- 16. Tabella dei giochi proibiti:** l'elenco dei giochi vietati, che deve essere esposta in modo ben visibile in tutti i locali pubblici o parti al pubblico e circoli privati nei quali sono installati i giochi, predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato (art. 1 – lett. h D.P.R. n. 311/01) ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa Autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici.
- 17. costo della partita:** il valore espresso in euro per ciascuna partita.

Art. 2 :Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'uso di apparecchi di intrattenimento e gioco, come definiti all'art. 1, nei pubblici esercizi, nei punti raccolta
2. di altri giochi autorizzati, negli esercizi commerciali, nei circoli privati e negli esercizi artigianali, fatta salva la normativa nazionale ed in particolare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.10.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono quelle previste:
 - a) dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. – Giochi contingentati di Classe A;
 - b) dall'art. 110 comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. e altri giochi meccanici non soggetti a nulla osta ministeriale – Giochi di Classe B soggetti a limiti numerici determinati dal presente Regolamento;
 - c) altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, giochi da tavolo, ecc. – Giochi di classe C, non soggetti ad alcun limite numerico, installabili negli esercizi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..
4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento anche le forme di gioco esercitate:
 - a) in forma non imprenditoriale da parte di Circoli Privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) in forma non imprenditoriale da circoli privati autorizzati alla somministrazione in locali non di somministrazione.

5. Nelle attività di cui al comma precedente E' VIETATA, in ogni caso, l'installazione dei giochi contingentati di classe "A".

Art. 3 : Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. n. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28.05.2001n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della DIA o dell'Autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. L'Autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito DIA o Denuncia di Inizio Attività), la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di Controllo per gli accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di Polizia deve osservare le prescrizioni, che l'Autorità di P.S. ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 4. : Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/90 devono essere revocate se:
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
 - d) l'esercizio non sia riattivato, dopo il periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a mesi 3, salvo proroga per comprovata necessità;
 - e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17.12.1992 n. 564 e successive modifiche;
 - f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 – comma 9 del T.U.L.P.S..
2. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:

- a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente agli artt. 19 e 20 della L. n. 241/90, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura e chiusura o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
4. Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa l'autorizzazione di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, l'autorizzazione può essere revocata.
5. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di Polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Ai sensi dell'art. 110 – comma 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è titolare di autorizzazioni di pubblico esercizio, l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi, e in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/91 è revocata dal Sindaco con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/77e successive modificazioni.

Art. 5 : Requisiti morali dell'esercente

1. Il titolare della ditta individuale, i Legali Rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
 - b) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore e tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
 - c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - d) le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;

- e) le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere l'autorizzazione di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all'obbligo predetto;
- f) l'autorizzazione di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575" e successive modificazioni (antimafia).

Art. 6 : Giochi d'azzardo e giochi proibiti

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato.
4. Sono vietati, escluso le macchine vidimati per gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, ed altri giochi in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986 n. 904 e successive modificazioni, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamano alle regole e qualunque siano i simboli adottati, ad alcuno dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei Circoli ed Associazioni di qualunque specie.

Art. 7 :Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - b) nelle ore antimeridiane, durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18 anni, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 – comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui a comma 6 del medesimo articolo.

Art. 8 : Informazione al pubblico

1. All'interno di tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, deve essere chiaramente esposto un cartello contenente la limitazione dell'età di utilizzo.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo di quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 – comma 8 del T.U.L.P.S..
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 20 e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. n. 241/90.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Capo II

Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Art. 9 : Tipologia degli esercizi idonei per l'installazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito

1. Gli apparecchi di cui al presente regolamento possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) **i giochi contingentati di classe "A"** (di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.) sono installabili solo negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 e 88 del testo unico, con le modalità e i criteri previsti dal decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 27.10.2003 e precisamente:
 - non possono in nessun caso essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto;
 - in nessun caso possono essere installati all'esterno dei locali o nelle aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'art. 1 – comma 2 del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 27.10.2003;
 - nei bar ed esercizi similari, nei ristoranti ed esercizi similari, negli stabilimenti balneari ed esercizi similari, negli alberghi ed esercizi similari, negli esercizi di raccolta scommesse su incarico di concessionario di giochi, nei circoli privati autorizzati alla somministrazione, non possono essere

installati solo gli apparecchi di questa tipologia, ma devono essere installati obbligatoriamente anche giochi di classe “B” e/o “C”;

- nei bar ed esercizi similari, nei ristoranti ed esercizi similari, negli stabilimenti balneari ed esercizi similari, negli esercizi di raccolta scommesse su incarico di concessionario di giochi, nei circoli privati autorizzati alla somministrazione, gli apparecchi non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie;
- negli alberghi e nelle sale gioco gli apparecchi di cui alla presente tipologia sono collocati in aree specificatamente dedicate;
- nelle sale gioco il numero di questi apparecchi non può comunque superare il numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi presenti nella sala.

b) i giochi di classe “B”(di cui all’art. 110 , comma 7 – lett. a) e c) del T.U.L.P.S.) sono installabili in tutti i pubblici esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., negli esercizi commerciali, artigianali, nei circoli privati autorizzati alla somministrazione, nel rispetto dei limiti di superficie sotto indicati:

Gioco del Biliardo a stecca e giochi similari: n. 1 ogni mq. 20
n. 2 ogni mq. 40
n. 3 ogni mq. 100

Video-games, Flippers, Biliardini, Gioco a gettone azionato da ruspe, gioco elettronico dei dardi e apparecchi similari:

n. 2 fino a mq. 50
n. 3 fino a mq. 100
n. 5 oltre mq. 100

2. Qualora la somma complessiva dei giochi di Classe”A” ed i giochi di Classe “B” sia superiore a n. 5 si configura una “**Sala Giochi**”, quindi locale e attività soggette ad autorizzazione.
3. I giochi di classe “C” sono installabili solo nei pubblici esercizi indicati all’art. 1 – comma 1 del presente regolamento.

Art. 10: Determinazione limiti numerici dei giochi installati negli esercizi

1. I giochi contingentati di classe”A” ed i giochi di classe “B” possono essere installati nei locali adibiti alle attività ammesse, entro i seguenti limiti:

Tipo Attività	Giochi di classe “A”(art. 110 – c. 6)e classe “B” (art. 110 c. 7 lett. b)	Giochi di classe “B” (art. 110 . c. 7 lett. c)	Giochi di classe “C”
Bar ed esercizi similari Circoli Privati	Fino a mq. 14 n. 0 Fino a mq. 50 n. 1 Fino a mq. 100 n. 2 Fino a mq. 150 n. 3 Oltre i mq. 150 n. 4	I giochi di cui all’art. 110 – comma 7 lett. c), nonché gli altri giochi non soggetti a nulla osta ed i giochi da tavolo quali ad esempio: - Flipper - Video giochi	I giochi leciti o di classe “C” quali: - Calciobalilla - ping-pong e apparecchi similari - Gioco delle carte - Bocce

			<ul style="list-style-type: none"> - Calcetti - Biliardi a stecca e simili - Pesca verticale - Gioco a gettone azionato da ruspe - Gioco dei dardi <p>ed altri giochi simili sono installabili nel rispetto dei limiti di superficie fissati al precedente art. 9 – comma 1 – lett.b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dama -scacchi ed altre tipologie simili - giochi con il computer sono liberamente installabili negli esercizi di cui all'art. 86 del Tulps, indipendentemente dalla superficie del locale.
Alberghi ed esercizi simili	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 19 camere n. 0 Fino a 39 camere n. 1 Fino a 59 camere n. 2 Fino a 79 camere n. 3 Fino a 100 camere n. 4 Fino a 200 camere n. 5 Oltre a 300 camere n. 6 			
Agenzie di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Tulps	<ul style="list-style-type: none"> Fino a mq. 14 n. 0 Fino a mq. 29 n. 1 Fino a mq. 44 n. 2 Fino a mq. 59 n. 3 Fino a mq. 74 n. 4 Fino a mq. 89 n. 5 Fino a mq. 100 n. 6 Fino a mq. 200 n. 7 Oltre i mq. 300 n. 8 			
Esercizi di raccolta scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del Tulps	<ul style="list-style-type: none"> Fino a mq. 14 n. 0 Fino a mq. 50 n. 1 Fino a mq. 100 n. 2 Fino a mq. 150 n. 3 Oltre i mq. 150 n. 4 			
Sala Pubblica da gioco	È installabile n. 1 apparecchio ogni 10 mq. di superficie del locale			

Art. 11 : Comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi e circoli privati

1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi e circoli privati, che vale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso il competente ufficio comunale – Settore Attività Produttive.
2. La comunicazione effettuata con modulistica diversa, qualora non contenga tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa, non è efficace e non idonea a produrre effetti giuridici.
3. Il procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento rientra nella competenza del Settore Attività Produttive.
4. Alla comunicazione devono essere allegati:

- Autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso.
 - Una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
 - La planimetria del locale con l'indicazione della superficie;
 - Dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110 commi 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
 - Nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - Copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido.
5. La durata del procedimento è determinata in sessanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo della denuncia. Entro tali termini, il Responsabile del procedimento, verificherà d'Ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
- 5.1 Qualora, dall'esame della denuncia, la stessa risulterà incompleta o non regolare, il Responsabile del procedimento farà richiesta di documentazione mancante, anche contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della L. 241/90, indicando le cause di irregolarità o incompletezza riscontrate, assegnando un termine entro il quale regolarizzare la pratica.
- 5.2 In tal caso il decorso dei termini è interrotto fino alla regolarizzazione. Nel caso di mancata regolarizzazione la denuncia di inizio attività non è accolta e l'attività eventualmente iniziata viene chiusa.
6. E' facoltà del Responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico – sanitari.
7. Per le sale giochi, sarà effettuata anche la verifica del requisito di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

Art. 12 : Orari

1. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

CAPO III

Delle Sale Giochi

Art. 13 : Apertura, trasferimento di sede e subingresso delle sale giochi.

1. L'attività di sala pubblica o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 616/77.
2. Apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 modificata ed integrata dalla Legge 14 Maggio 2005, n. 80.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
4. Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di 1 x 4.000 cittadini residenti o frazione superiore ai 1.000.

Art. 14 : Provvedimento autorizzatorio.

1. Il Responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente Regolamento, dei Regolamenti comunali di Polizia Municipale e d'Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Durante l'istruttoria dell'istanza può essere richiesta documentazione integrativa entro il termine di cui al comma precedente.
3. Del rigetto della domanda ne è data comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.
5. Non potrà essere autorizzata l'apertura o il trasferimento di sede di una sala giochi qualora l'esercizio si collochi a meno di metri 150 da scuole, cimiteri, case di riposo, chiese e luoghi di culto, ospedali, caserme o case di cura e all'interno del centro storico cittadino. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate.

6. Ai titolari degli esercizi di sala giochi può essere rilasciata, qualora richiesta, l'autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande di tipo " C " di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 25.08.1991, n. 287 a condizione:
- che il titolare sia iscritto al R.E.C. ai sensi dell'art. 3 della Legge 287/91;
 - che l'attività di sala giochi sia prevalente a quella della somministrazione di alimenti e bevande;
 - che la superficie destinata all'attività della sala giochi sia almeno i due terzi della superficie complessiva destinata all'attività di somministrazione;
 - che l'attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei giorni ed orari in cui viene effettuata l'attività della sala giochi e rivolta esclusivamente a chi partecipa o assiste ai giochi.

Art. 15: Domanda per l' apertura di una sala giochi e relativi allegati.

1. Il modello per la denuncia di inizio attività di una nuova sala giochi è disponibile presso il competente ufficio comunale o nel sito internet www.comune.salicesalentino.le.it. nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La denuncia dovrà contenere:
 - Le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del Legale Rappresentante;
 - Il codice fiscale del richiedente e la partita IVA se trattasi di società;
 - L'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
 - Dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazione per le sale giochi di cui al precedente art. 10.
 - Copia del documento di identità e per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno.
3. Alla denuncia dovranno essere allegati:
 - Gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciali dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche negli anni.
 - Planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
 - Dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
 - Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione ;
 - Certificazione di agibilità della struttura se la stessa accoglie fino a 200 persone;

Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla Commissione di Vigilanza;

- Copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati
 - Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
4. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'Ufficio Comunale competente.
 5. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro trenta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
 6. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione, dando contestualmente comunicazione dell'inizio dell'attività.

Art. 16: Trasferimento di sede e variazione di superficie

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali e la variazione di superficie è concessa nel rispetto delle norme contenute al precedente art. 15, in particolare quelle relative alla superficie minima e alla destinazione d'uso dei locali e all'osservanza della distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, case di riposo, cimiteri, luoghi destinati a culto e all'interno del centro storico.
2. La domanda di trasferimento di sede equivale a tutti gli effetti a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi, con allegati documenti indicati al precedente art. 13 e seguenti.

Art. 17: Subingresso

1. Essendo le licenze di polizia personali, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S., lo stesso disciplina il subingresso solo per mortis causa del titolare.
2. Come disposto dall'art. 12 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., come introdotto dal D.P.R. 311/2001, in caso di morte del titolare, è consentito all'erede di continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S.
3. Decorso detto termine, può cessare l'attività o presentare denuncia di inizio attività a nome proprio.
4. Decorso un anno dalla data di subentro nell'azienda di sala giochi senza che sia stata presentata denuncia di inizio di attività il subentrante decade dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.
5. Il termine di un anno può essere prorogata dal Comune prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati o su richiesta motivata degli stessi.

Art. 18 : Orari di apertura e chiusura sala giochi.

1. L'orario di attività delle sale giochi è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza, potendo prevedere orari di apertura differenziati in caso di abbinamento dell'attività di sale giochi con altre attività prevalenti con riferimento alla maggiore dimensione alla superficie del locale destinate a queste ultime.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, del Codice Civile e in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico ed in altre ipotesi previste all'art. 54 comma 3 del D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di apertura serale delle sale giochi e vieta l'uso di apparecchi da gioco rumorosi, in particolari orari della giornata.
3. E' obbligatorio l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo visibile anche all'esterno del locale.

Art. 19: Variazione nella consistenza dei giochi

1. Per l'installazione di ulteriori apparecchi da gioco o di abilità oltre a quelli già installati, è necessario presentare nuova denuncia di inizio attività con affetto immediato che annulla e sostituisce quelle precedenti, corredata dalla documentazione di rito, fatta salva quella già in possesso del Comune, fermo restando del rispetto dei limiti numerici.

Art. 20: Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Presso le sale giochi, può essere autorizzata, quale attività complementare ed ai sensi dell'art. 5, lettera c della Legge 15 Agosto 1991, n. 287, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'iscrizione, ai sensi della Legge 287/91, al Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Capo IV Delle sanzioni, norme transitorie e finali

Art. 21: Vigilanza

1. In caso di comportamenti integranti illecite modalità che possano configurare il gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai sistemi di vincite, il Comune, fatte salve le sanzioni cautelari previste dalla Legge, inoltrerà la denuncia penale, si costituirà ove possibile parte civile e in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, provvederà alla licenza di P.S..

Art. 22: Revoca e sospensione

1. Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, la denuncia sarà revocata:
 - Qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.

- Qualora l'attività delle sale giochi venga interrotta per un periodo superiore ad otto giorni senza aver dato preavviso al Comune.
 - Qualora venga sospesa l'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o comunque superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità.
 - Nei casi previsti dalla legge 20 Maggio 1965, n. 507 come modificata dall'art. 1 della legge 17 Dicembre 1986, n. 904.
 - Per ragioni d'igiene.
 - Per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.
 - Per motivi di ordine pubblico e di tutela della quiete pubblica.
 - Qualora non siano fatti salvi i diritti di terzi.
 - Per inosservanza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1 Marzo 1991 che stabilisce i limiti massimi di disposizione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. La denuncia è sospesa nel caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla Legge o dall'Autorità:
- a) Per sette giorni nel primo caso di abuso;
 - b) Per un mese per ogni ipotesi successiva di abuso;

E' fatta salva la facoltà di revoca della D.I.A. nelle ipotesi di reiterato e grave abuso.

Art. 23: Autorizzazioni esistenti. Norma transitoria

1. Gli esercizi che si trovino in difformità, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento previa presentazione di autocertificazione relativa alle dimensioni del locale, alla tipologia di attività esercitata, alla tipologia degli apparecchi installati ed i nullaosta definitivi degli apparecchi, rilasciati agli installatori dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato.
2. Le sale giochi dovranno adeguarsi alla normativa sul fumo di cui alla Legge 16 Gennaio 2003, n. 3

Art. 24: Sanzioni

1. Le sanzioni sono determinate dall'art. 110, 221 bis, 17 bis, 17 ter, 17 quater del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli artt. 718, 719, 720, 721 del Codice Penale.
2. Per le violazioni alle norme regolamentari è applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a un massimo di € 1.500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento della misura ridotta.
3. Ai titolari di licenza di pubblico esercizio si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'esercizio da uno a sei mesi. In caso di recidiva (disciplinata dall'art. 99 e segg. del Codice Penale) ovvero reiterazione (disciplinata dall'art. 8 bis Legge 689/91) delle violazioni il titolo è revocato con ordinanza motivata (commi 9 e 10 art. 110 del T.U.L.P.S.).

Art. 25: Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamenti vigenti dello Stato ed in particolare del T.U.L.P.S. n. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26: Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267. Lo stesso deve intendersi automaticamente aggiornato per l'entrata in vigore di nuove normative statali e/o regionali nel settore.